

COMUNE DI SEDRIANO

PROVINCIA DI MILANO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE
PUBBLICHE DA GIOCO E DA TRATTENIMENTO E PER
L'INSTALLAZIONE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI
APPARECCHI ELETTRONICI, ELETTRICI E
ELETTROMECCANICI DA TRATTENIMENTO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 35 del 10/06/2010.

TITOLO I SALE DA GIOCO

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di Sedriano nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

Art. 2 – DEFINIZIONE

Si definisce sala pubblico da gioco (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento unicamente del gioco e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS e sue successive modifiche ed integrazioni; l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del tulps secondo le procedure di legge e del presente regolamento.

Art. 3 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) **NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:**

nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni 10.000 abitanti; ai fini del calcolo per la disponibilità di nuove autorizzazioni l'arrotondamento all'unità superiore è concesso qualora il rapporto (abitanti/parametro abitanti per esercizio) superi lo 0,70 (esempio: superiore a 17.000 abitanti).

La chiusura definitiva di una sala giochi comporta nuova disponibilità.

b) **ZONE VIETATE:**

b1) non è ammesso l'insediamento di sale giochi nelle zone Br1-Br2-Br3-Br4-Br5, Piano Particolareggiato C.na Scaravella, BT (terziario), CR (residenziale di completamento, piani di lottizzazione), P.L. 1.18 (ex Borletti) – così come definite dalle Norme tecniche di attuazione allegata al P.R.G. vigente.

b2) non è comunque ammesso l'insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici produttivi (BD-CD) qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

c) **DISTANZE:**

c1) l'insediamento di sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 400 m. in linea d'aria da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, parchi pubblici;

c2) Le sale giochi devono rispettare le distanze minime di m. 400 in linea d'aria da altri esercizi analoghi preesistenti.

La misurazione delle distanze di cui ai commi c1) e c2) deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari.

Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

d) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la strada;
- avere una superficie minima netta di mq. 100, (calcolata al netto dei muri);
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere dotati di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine e disabili.
- conformità con il Piano di classificazione acustica del territorio comunale;
- rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.

Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

e) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari al 200.% della superficie del locale

2) Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità dei locali (degli stessi) e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

TITOLO II ATTIVITA' CONGIUNTE

Art. 4 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatto salvo il caso in cui le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) siano esercitate in due distinti esercizi, dotati di due distinti ingressi e ognuno munito di propri autonomi spazi accessori e di servizi.

In tal caso i locali che ospitano le due attività possono essere dotati di un'apposita porta di comunicazione avente un'apertura non inferiore a m. 1,50.

Art. 5 – DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'installazione fino a un massimo di cinque apparecchi da giuoco di cui "massimo n. 4 apparecchi e congegni disciplinati dal Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 e successive modificazioni" ed a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 10 % della superficie degli esercizi.

Esclusivamente al fine del computo della superficie gli apparecchi televisivi e gli elettrogrammofoni a gettone (juke-boxs) sono equiparati a giuochi. Dai limiti di cui sopra sono esclusi i bigliardi.

Per superficie degli esercizi si intende:

A) esercizi di ristorazione: tutta la superficie delle sale in cui si svolge l'attività di ristorazione;

B) esercizi di somministrazione bevande: tutta la superficie coperta, misurata internamente da muro a muro, esclusi i servizi, depositi, uffici, ecc.

Art. 6 – DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l'installazione fino ad un massimo di cinque apparecchi da giuoco di cui "massimo n. 4 apparecchi e congegni disciplinati dal Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 e successive modificazioni" a condizione che siano collocati in posizione tale da non intralciare il regolare afflusso e deflusso degli spettatori e da essere agibili solo da parte di coloro che siano muniti di regolare biglietto di ingresso per l'attività principale.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 09.00 nei giorni feriali e non prima delle ore 10.00 nei giorni festivi;
- chiusura non oltre le ore 21,00 nei giorni feriali e non oltre le ore 22.00 nei giorni festivi;
- ore massime di apertura giornaliere: 13.00 ore.

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Art. 8 –DIVIETI

E' fatto divieto ai minori di anni 18 l'uso degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6 e 7 divieto che viene esteso anche a quegli apparecchi e congegni consentiti dalla legge per caratteristiche tecniche , ma comunque suscettibili di nuocere allo sviluppo psicologico del minore per le immagini riprodotte, per le sequenze particolarmente crude o brutali, ovvero per le scene di violenza gratuita o pornografiche, che possano creare turbamento o forme limitative, sia che esso partecipi al gioco o che ne sia semplice spettatore. In particolare sono vietati giochi che presentino protagonisti impegnati in atteggiamenti di violenza, aggressività, che generino disorientamento verso i valori di riferimento di cui alla nostra costituzione a cui tendere.

ART. 9 - SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, (quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o

regolamenti), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00

La quantificazione delle sanzioni verranno stabilite con apposita Ordinanza Sindacale.

Art. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di licenze specifiche, entro 18 mesi dovranno adeguarsi alle presenti norme.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.